



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA

Lungomare Spalato n. 1, 64021 - Tel. e fax 39 (0)85 - 8004918 - E-mail: ucgiulianova@mit.gov.it pec: pec-giulianova@mit.gov.it

ORDINANZA N°04/2018

“TABELLE DI ARMAMENTO PER UNITA’ DA PESCA”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova,
T.V. (CP) Clarissa TORTURO,

VISTA: la propria tabella di armamento approvata con Ordinanza n.58/2016 in data 10.10.2016, con la quale si determina la composizione minima dell'equipaggio a bordo delle unità adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata;

VISTA: la legge 11 marzo 2006 n.81 che all'art.5 – ter reca interventi di semplificazione nel settore della pesca e che modifica, altresì, elevandoli da 60 T.S.L. a 100 GT , i limiti di abilitazione fissati dagli artt. 261 e 273 del Regolamento del Codice della Navigazione relativamente ai titoli professionali marittimi di “Capo Barca per la Pesca Costiera” e “Motorista Abilitato”;

VISTI: I pareri espressi dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni di categoria sulla nuova proposta di tabella di armamento per unità da pesca locale e ravvicinata;

RITENUTO: necessario armonizzare la precedente tabella di armamento in uso al Circondario Marittimo di Giulianova;

VISTI: gli artt. 317 e 1221 del Codice della Navigazione e l'art. 426 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1

E' approvata la nuova tabella di armamento allegata alla presente Ordinanza che diviene obbligatoria per le unità adibite alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata, operanti nelle acque di questo Circondario Marittimo.

Art.2

Copia della predetta tabella deve essere allegata al ruolino di equipaggio dell'unità da pesca, per essere esibita alle Autorità competenti, nel corso di eventuali controlli.

Art.3

Alle unità da pesca , il cui equipaggio non sia composto in conformità al precedente art.1 non verranno rilasciate le spedizioni.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

CLARISSA TORTURO

In Data/On Date:
mercoledì 28 marzo 2018 13:34:04

Art.4

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt.1221 e 1231 del Codice della Navigazione.

Art.5

L'Ordinanza n.58/2016 in data 10.10.2016 di questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata.

Art.6

E fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo e l'inclusione nella pagina web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/giulianova.

Giulianova, li 28.03.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Clarissa TORTURO

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER LE UNITA' ABILITATE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA LOCALE E RAVVICINATA

LIMITE DI STAZZA IN T.S.L.	COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO	TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI
Fino a 3 T.S.L. (*)	N. 1(UNO) COMANDANTE SE IN POSSESSO DEL DOPPIO TITOLO COPERTA/MACCHINA OVVERO N°1 (UNO) COMANDANTE (Se non in possesso del doppio titolo) N°1 (UNO) MOTORISTA	<u>PER LA COPERTA (COMANDANTE)</u> (ART.264 RCN - CONDUTTORE PESCA LOCALE - FINO 25 T.S.L. ENTRO I LIMITI DEL MARE TERRITORIALE.) <u>PER LA MACCHINA (MOTORISTA)</u> (ART.274 RCN - MARINAIO MOTORISTA - FINO A 25 T.S.L. ENTRO LE 12 MIGLIA) <i>Vedi note 1,2,3, e 4</i>
Oltre 3 T.S.L. Fino a 30 T.S.L.	N. 1(UNO) COMANDANTE SE IN POSSESSO DEL DOPPIO TITOLO COPERTA/MACCHINA N. 1(UNO) MOZZO/MARINAIO OVVERO N°1 (UNO) COMANDANTE (Se non in possesso del doppio titolo) N°1 (UNO) MOTORISTA	<u>PER LA COPERTA (COMANDANTE)</u> (ART.264 RCN - CONDUTTORE PESCA LOCALE - FINO 25 T.S.L. ENTRO I LIMITI DEL MARE TERRITORIALE.) N.B. SE L'UNITA' E' SUPERIORE A 25 TSL DEVE IMBARCARE COL TITOLO SUPERIORE <u>PER LA MACCHINA (MOTORISTA)</u> (ART.274 RCN - MARINAIO MOTORISTA - FINO A 25 T.S.L. ENTRO LE 12 MIGLIA) N.B. SE L'UNITA' E' SUPERIORE A 25 TSL DEVE IMBARCARE COL TITOLO SUPERIORE <i>Vedi note 1,2,3, e 4</i>
Oltre 30 T.S.L. Fino a 60 T.S.L.	N. 1(UNO) COMANDANTE SE IN POSSESSO DEL DOPPIO TITOLO COPERTA/MACCHINA N. 2(DUE) MOZZO/MARINAIO OVVERO N. 1(UNO) COMANDANTE (Se non in possesso del doppio titolo)	<u>PER LA COPERTA (COMANDANTE)</u> (ART.261 RCN - CAPOBARCA PESCA COSTIERA - FINO A100 GT) N.B. SE L'UNITA' E' SUPERIORE A 100GT DEVE IMBARCARE COL TITOLO SUPERIORE <u>PER LA MACCHINA (MOTORISTA)</u> (ART. 273 RCN - MOTORISTA ABILITATO - FINO A 100 GT) N.B. SE L'UNITA' E' SUPERIORE A 100GT DEVE IMBARCARE COL TITOLO SUPERIORE

	N. 1 (UNO) MOTORISTA N. 1 (UNO) MOZZO/MARINAIO	<i>Vedi note 1, 2, 3, e 4</i> <u>PER LA COPERTIA (COMANDANTE)</u>
Oltre 60 T.S.L. Fino a 100 T.S.L.	N. 1 (UNO) COMANDANTE N. 1 (UNO) MOTORISTA N. 2 (DUE) MOZZO/MARINAIO	(ART. 261 RCN - CAPOBARCA PESCA COSTIERA - FINO A 100 GT) N.B. SE L'UNITA' E' SUPERIORE A 100GT DEVE IMBARCARE COL TITOLO SUPERIORE <u>PER LA MACCHINA (MOTORISTA)</u> (ART. 273 RCN - MOTORISTA ABILITATO - FINO A 100 GT) N.B. SE L'UNITA' E' SUPERIORE A 100GT DEVE IMBARCARE COL TITOLO SUPERIORE <i>Vedi note 1, 2, 3, e 4</i> <u>PER LA COPERTIA (COMANDANTE)</u>
Oltre 100 T.S.L.	N. 1 (UNO) COMANDANTE N. 1 (UNO) MOTORISTA N. 3 (TRE) MOZZO/MARINAIO	(ART. 261 RCN - CAPOBARCA PESCA COSTIERA - FINO A 100 GT) N.B. SE L'UNITA' E' SUPERIORE A 100GT DEVE IMBARCARE COL TITOLO SUPERIORE SOTTO RIPORTATO (ART. 267 RCN - MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA SU NAVI SUPERIORI A 100GT FINO A 200 TSL) <u>PER LA MACCHINA (MOTORISTA)</u> (ART. 273 RCN - MOTORISTA ABILITATO - FINO A 100 GT) N.B. SE L'UNITA' E' SUPERIORE A 100GT DEVE IMBARCARE COL TITOLO SUPERIORE SOTTO RIPORTATO (ART. 271 RCN - MECCANICO NAVALE DI 2 ^a CLASSE SU NAVI SUPERIORI A 100GT FINO A 300 TSL) <i>Vedi note 1, 2, 3, e 4</i>

(*) Fino a 5 TSL per le unita che effettuano pesca con attrezzi da posta.

NOTA: (1) Sulle unita fino a 60 T.S.L., il Comandante che sia in possesso di idoneo titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo se tutti i comandi del motore sono centralizzati e dal posto di guida sono ben visibili il verricello e la zona poppiera.

NOTA: (2) Tutto il personale da imbarcare su navi da pesca deve essere in possesso del tesserino pescatori.

NOTA: (3) Per imbarcare da marinaio occorrono almeno due anni di navigazione altrimenti imbarca da mozzo per la pesca.

NOTA: (4) nel caso di precedente sbarco per malattia o infortunio esibire, oltre al certificato delle visita medica preventiva, il certificato di guarigione rilasciato dall'INAIL (ex IPSEMA) oppure dal medico fiduciario della Sanità Marittima o medico curante dalla quale risulti l'avvenuta guarigione e abilità all'imbarco.

N.B: PER TUTTE LE UNITA' DA PESCA CON LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 MT TRA LE PERPENDICOLARI NON SI APPLICA LA PRESENTE TABELLA E SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE ADOTTATA A TORREMOLINOS IL 02.04.1977.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Clarissa TORTURO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CLARISSA TORTURO

In Data/On Date:
mercoledì 28 marzo 2018 13:35:17